



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio fra i Comuni di Enna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 12 del Registro

data 12/02/2025

Oggetto: Affrancazione dei canoni enfiteutici e di livello a favore del Comune di Catenanuova. Atto di indirizzo.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno DODECE del mese di febbraio alle ore 16,21 e segg., in Catenanuova nell'aula delle adunanze, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sign. Sindaco Antonio Impellizzeri e con l'intervento dei Sigg. Assessori.

All'appello nominale risultano presenti:

NOME E COGNOME	CARICA RIVESTITA	P	A
Antonio IMPELLIZZIERI	Sindaco	X	
Carmelo DI MARCO	Assessore		X
Nicola LEOCATA	Assessore	X	
Rosaria INGRASSIA	Vice- Sindaco	X	
Lucia BARBAGALLO	Assessore	X	
TOTALE		04	01

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Filippo Ensabella

Il Presidente della Giunta, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 13 del 12/02/2025

Visti i pareri di legge, resi favorevoli dai resp.li dei settori interessati;

Ritenuta la proposta relativa all'oggetto meritevole di accoglimento;

A voti unanimi favorevoli espressi, dagli aventi diritto, nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

La proposta e' approvata e, con separata unanime votazione, dichiarata immediatamente esecutiva.


N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario Comunale verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n. 13 del 32/02/2025

Oggetto: Affrancazione dei canoni enfiteutici e di livello a favore del Comune di Catenanuova. Atto di indirizzo.

Proponente: Il Sindaco
Antonio IMPELLIZZIERI



IL SINDACO

Premesso che il Comune di Catenanuova risulta titolare del "Diritto del concedente" su alcuni immobili ricadenti nel proprio territorio e nel pieno possesso di privati cittadini;

Richiamato il parere n. 18 del 20/07/2006 della Colte dei Conti della regione Campania, in base al quale *"i canoni ed i livelli, di che trattasi, in genere nell'Italia meridionale derivano dalla allodiazione di antiche proprietà collettive che, come tali, godono della imprescrittibilità nonché della inalienabilità e della inusucapibilità. Il Comune, in quanto rappresentante della comunità e referente di tali antiche proprietà collettive, o meglio di quanto rimane in esse dal punto di vista pubblicistico, è titolare di censi, livelli, canoni o altre prestazioni similari, indipendentemente dalla esistenza o meno del titolo di proprietà in testa al comune del singolo immobile"*.

Considerato che:

- il codice Civile, da una lettura coordinata degli articoli nn. 971, 1876, 1869, indica che l'affrancazione dei canoni enfiteutici, dei censi, dei livelli e delle altre prestazioni perpetue ha luogo con il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base degli interessi legali, con le modalità procedurali fissate da leggi speciali;
- così come previsto dall'articolo 973 del Codice Civile, il concedente non può opporsi all'affrancazione onerosa;
- il livellario ha il diritto di affrancare il fondo concessogli, acquisendo così la piena proprietà dell'immobile, pagando il prezzo di affrancazione. Le modalità sono regolate da leggi speciali ed in particolare: la L. n. 607 del 22/07/1966 (e ss.mm.ii.) e L. n. 138 del 18/12/1970;
- la Legge n. 607/1966, applicabile alle enfiteusi costituite anteriormente al 28/10/1941, stabilisce che il prezzo di affrancazione corrisponde a 15 volte il canone enfiteutico, dato dal Reddito Domenicale determinato a norma del D.L. n.589 del 04/04/1939, rivalutato con D.Lgs. CPS n. 356 del 12/05/1947;

- la legge 1 138/1970, applicabile alle enfiteusi costituite dopo il 28/10/1941, stabilisce che il prezzo di affrancazione corrisponde a 15 volte il canone enfiteutico dato dalla quindicesima parte dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria n. 3230/15.05.1950 e n. 841/21.10.1950 e cioè: valore definitivo accertato per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con D.Lgs. n. 143/29.03.1947 e pertanto: Reddito Domenicale determinato a norma del D.L. n. 589 del 04.04.1939, rivalutato con D.Lgs. CPS n. 356 del 12.05.1947;

Per quanto sopra

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di accogliere le istanze di affrancazione dai canoni livellari ed enfiteutici in favore del Comune di Catenanuova, per i fondi agricoli, con esclusione delle aree edificabili di PRG per le quali, di volta in volta, si procederà con autonome e specifiche valutazioni, così come riportato in premessa;
- 2) Di dare mandato all'Incaricato del III Settore di approntare gli atti conseguenziali per le definizioni delle pratiche inerenti le suddette richieste
- 3) Di dare mandato all'Incaricata del II Settore "Economico Finanziario" di accertare ed incassare le somme derivanti dalle affrancazioni che di volta in volta verranno effettuate;
- 4) Di dare atto che rimangono a carico degli affrancanti tutte le spese per la stipula, registrazione e trascrizione dell'atto di affrancazione;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg.15 in data 13/02/2025



Il resp.le della pubblicazione

Adele Orto

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. nr. 44/91.

Catenanuova, 12-02-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE



[Handwritten signature]